

COMUNICAZIONE N. 20

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Normativa NIS2 – Applicabilità agli Ordini territoriali e agli iscritti agli albi.**

Cari Presidenti,

Si rileva che la nuova Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), entrata in vigore attraverso il D.Lgs. 138/2024 (NIS) il 18 ottobre 2024, impone a determinati soggetti specifici obblighi di gestione e segnalazione in caso di incidenti informatici. Tra questi obblighi rientrano:

l'aggiornamento annuale delle attività e dei servizi erogati attraverso mezzi informatici, e la notifica tempestiva all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in caso di incidente (pre-notifica entro 24 ore, notifica ufficiale entro 72 ore e successive relazioni intermedie e finali).

**Queste misure si applicano principalmente ai fabbricanti e utilizzatori di dispositivi medici informatizzati, nonché a imprese di grande e media dimensione.**

La normativa stabilisce che la sua applicazione dipende da fattori quali: il grado di esposizione al rischio di attacchi informatici; la probabilità e la gravità degli incidenti; la dimensione dell'ente.

**In particolare, ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 138/2024 (NIS) i soggetti pubblici e privati che, ai sensi dell'articolo 3, soddisfano i seguenti criteri:**

- appartengono alle tipologie di cui agli allegati I e II e superano i massimali per le piccole imprese (ossia sono almeno medie imprese) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
- indipendentemente dalle loro dimensioni (ovvero anche micro e piccole imprese) sono:
  - o identificati come soggetti critici ai sensi del D.Lgs. 134/2024 che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (Direttiva CER – Resilience of Critical Entities);
  - o fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (allegato I);
  - o prestatori di servizi fiduciari (allegato I);
  - o gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (allegato I);
  - o fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio (allegato II);

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- **pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III;**
- imprese associate o collegate ad un soggetto essenziale o importante che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
  - adottano decisioni o esercitano una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale;
  - detengono o gestiscono sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale;
  - effettuano operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale;
  - forniscono servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o essenziale.

Tali soggetti dovranno riconoscersi in base ai suddetti criteri, autoidentificarsi e manifestarsi all'Autorità nazionale competente NIS attraverso l'apposita registrazione sulla piattaforma digitale messa a disposizione da ACN (articolo 7, comma 1 D.lgs. 138/2024).

Ciò detto, **in merito all'applicazione della normativa NIS2 agli Ordini territoriali** occorre richiamare l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 138/2024 rubricato "Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (24G00155)".

**In particolare, l'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, prevede che il decreto si applichi, anche indipendentemente dalle loro dimensioni, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III del decreto NIS.**

Come confermato anche nella FAQ n. 2.6 pubblicata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale competente per la NIS **rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina NIS2 le pubbliche amministrazioni "elencate nel bilancio consolidato dello Stato** nelle quindici categorie indicate nell'allegato III del decreto NIS", rimandando **all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica - GU Serie Generale n.229 del 30-09-2024).**

**Si rileva, quindi, che nel suddetto elenco ISTAT delle Amministrazioni (all.n.1) non sono ricompresi gli Ordini territoriali.** Occorre, infatti, considerare che, dovendo compilare l'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, l'ISTAT non ha mai incluso nel relativo elenco gli Ordini, proprio perché enti non gravanti sulla finanza pubblica, mentre l'elenco previsto dalla previsione legislativa è propriamente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato".

Il quadro normativo di riferimento sopra delineato mette in evidenza che allo stato della  
 FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

normativa vigente il parametro applicativo è riferito all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, **con esclusione degli Ordini territoriali**, “ferma restando la facoltà per l’Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore interessate, di individuare ulteriori amministrazioni che operano nei settori di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS (articolo 9 D.lgs. 138/2024), quali soggetti importanti o essenziali. In tal caso, queste organizzazioni riceveranno una notifica al proprio domicilio digitale (articolo 3, comma 13, D.lgs. 138/2024)”.

**Riguardo agli iscritti agli Albi dei medici e degli odontoiatri e alle STP occorre evidenziare che al momento la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) non si applica alle piccole imprese, ma a grandi o medie imprese pubbliche e private di settori strategici del Paese. In particolare, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 361/2003 richiamata dal D.Lgs. 138/2024, per “grandi” si intendono aziende con più di 250 dipendenti, fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o bilancio annuo totale superiore a 43 milioni. Per “medie” s’intendono ditte con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo oltre 10 milioni di euro e bilancio annuo totale oltre 10 e milioni di euro.**

La suddetta direttiva si applica anche ad alcune piccole imprese ma solo se identificate dal nostro Paese come “infrastrutture critiche” ai sensi della direttiva RCE o per motivi d’interesse nazionale (l’elenco dei casi è all’articolo 3 del D.Lgs. 138/2024).

**Pertanto, la maggior parte degli studi professionali medici e/o odontoiatrici e delle stp non rientra tra i soggetti obbligati agli adempimenti di cui alla normativa NIS2.**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

(All.n.1)  
MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*